



AMMORTIZZATORI SOCIALI EMERGENZA COVID LEGGE DI STABILITÀ

A chi spettano? A tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali (CIGO-CIGD-FIS-Fondi Bilaterali) in forza al 1° Gennaio 2021.

Quando? La durata è di ulteriori 12 settimane utilizzabili nei seguenti periodi: a) dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per le aziende soggette alla Cigo; dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 per le aziende soggette alla Cigd, Fis e Fondi Bilaterali.

Come viene pagato? Direttamente dalle aziende che possono anticipare la prestazione anche con accordo sindacale (CIGO, CIGD per aziende plurilocalizzate e FIS Assegno ordinario) o direttamente dall'INPS o dai Fondi Bilaterali (in tutti gli altri casi senza anticipo della prestazione)

Quanto? La misura dell'integrazione salariale è dell'80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei aggiuntivi di 13ma e/o 14ma mensilità, che sarebbe spettata per le ore non prestate (in caso di part time viene riproporzionata al parametro).

Il massimale per il 2021 è: € 939,89 lordi per retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48; € 1.129,66 lordi per retribuzioni superiori a € 2.159,48.

Le mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi durante il periodo di sospensione si maturano secondo la quantità della sospensione e/o retribuzione salvo accordi sindacali che

stabiliscano la maturazione piena degli istituti contrattuali mentre il TFR si matura sempre per intero.

Malattia durante il periodo di cassa integrazione. Considerando l'inizio della stessa ed il tipo di sospensione dell'attività lavorativa presso il luogo di lavoro si possono verificare questi casi:

Malattia sorta prima dell'inizio della sospensione lavorativa:

a) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è completamente sospesa, prevale il trattamento economico dell'ammortizzatore sociale rispetto alla malattia;

b) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è solo parzialmente ridotta, prevale il trattamento economico della malattia rispetto all'ammortizzatore sociale.

Malattia sorta dopo l'inizio della sospensione lavorativa:

a) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è completamente sospesa, prevale il trattamento economico dell'ammortizzatore sociale rispetto alla malattia;

b) se presso il tuo posto di lavoro l'attività lavorativa è solo parzialmente ridotta, prevale il trattamento economico della malattia rispetto all'ammortizzatore sociale.

Per ulteriori informazioni non esitate a rivolgervi alla sede Filcams Cgil più vicina.